



REGIONE DEL VENETO
Istituto Oncologico del Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico



U.O.S. Servizi Tecnici e Patrimoniali

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili di proprietà e in uso dell'Istituto Oncologico del Veneto I.R.C.C.S., per una durata di 36 mesi.

CIG: 9593877DBE

CUP: J92C22000840002

Progetto Definitivo

Progettista:

arch. Filippo Ciaglia

Responsabile Unico del Procedimento:

arch. Filippo Ciaglia

EL_04_Capitolato Speciale d'Appalto

parte amministrativa

Dicembre 2022

Accordo Quadro ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

parte prima - definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

Indice

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI	8
CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO.....	8
Art. 1 - Oggetto dell'accordo.....	8
Art. 2 - Ammontare e forma dell'accordo.....	9
Art. 3 – Accordo Quadro - Modalità di stipulazione dell'accordo.....	10
Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili	10
Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori.....	10
CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	11
Art. 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto	11
Art. 7 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro.....	11
Art. 8 – Contratto/Ordinativo applicativo (CA), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.	11
Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori	13
Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore	14
Art. 11 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri	14
Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione.....	15
Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo.....	15
CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE	16
Art. 14 – Durata dell'accordo	16
Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe	17
Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale	18
Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma	19
Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione.....	19
CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA.....	21
Art. 19 – Anticipazione del prezzo	21

Art. 20 - Pagamenti in acconto.....	21
Art. 21 - Pagamenti a saldo	22
Art. 22 – Ritardi nell’emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo	22
Art. 23 - Revisione prezzi e meccanismi di compensazione per lavori	22
Art. 24 - Cessione dell’Accordo Quadro e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione	23
CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI	24
Art. 25 - Lavori a misura	24
Art. 26 - Lavori in economia	24
Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d’opera	24
CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI	25
Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie	25
Art. 29 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti.....	25
Art. 30 - Assicurazioni a carico dell’impresa	26
CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE.....	27
Art. 31 - Variazione ed addizioni ai lavori commissionati con i CA – Varianti in diminuzione - Diminuzione dei lavori	27
Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi	28
CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	29
Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari	29
Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro.....	29
Art. 35 – Piano di sicurezza e di coordinamento	29
Art. 36 – Piano operativo di sicurezza.....	29
Art. 37 – Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	30
CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO	31
Art. 38 – Subappalti e sub-contratti.....	31
Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo	33
Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti.....	33

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO	34
Art. 41 – Riserve – Controversie – Accordo bonario Foro competente.....	34
Art. 42 - Risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo	35
Art. 43 - Risoluzione dell'Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione – Indisponibilità all'esecuzione dell'Appaltatore - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori.....	35
Art. 44 – Recesso dall'Accordo Quadro e valutazione del decimo	37
CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE	38
Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.....	38
Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione	38
Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati	39
CAPO 12 - NORME FINALI	40
Art. 48 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore.....	40
Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore.....	42
Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione	43
Art. 51 – Proprietà degli oggetti trovati.....	43
Art. 52 – Custodia del cantiere.....	43
Art. 53 – Cartello di cantiere	43
Art. 54 – Gestione dei danni dei sinistri alle persone	43
Art. 55 – Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione.....	43
Art. 56 – Tutela dei lavoratori	44
Art. 57 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori.....	44
Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.....	44
Art. 59 – Obblighi in materia di contratti pubblici	45
Art. 60 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa	45
Art. 61 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento.....	46
Art. 62 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV.....	47

Art. 63 – Norme per la prevenzione della corruzione.....50

TABELLA A – Lavorazioni e quadro d’incidenza della manodopera51

Allegati:52

ALL_01_A CSA Schema ordinativo applicativo.....52

NORME RICHIAMATE NEL PRESENTE CAPITOLATO E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Il presente Capitolato Speciale d'Appalto si deve intendere automaticamente integrato e modificato dalle Misure urgenti per la semplificazione l'innovazione digitale contenute nel Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76, che in forza della straordinaria necessità e urgenza di realizzare un'accelerazione degli investimenti e delle infrastrutture per far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID 19, ha introdotto delle semplificazioni delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia in deroga alle previsioni di cui al D.Lgs 50/2016 (Codice dei contratti).

Nel caso di contrasto, tra la disciplina prevista dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dalla documentazione di gara, con le norme introdotte dal citato Decreto Legge 16 luglio 2020, n. 76 prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.

Inoltre, per quanto non previsto e comunque non specificato dal presente Capitolato Speciale d'Appalto e dall'Accordo Quadro, l'appalto è soggetto all'osservanza:

- a) del Decreto Legislativo 16 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici", così come successivamente modificato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 "Disposizioni integrative e correttive al Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" e legge 19 dicembre 2019, n. 157 – *(in seguito denominato **Codice o Codice degli Appalti**)* -;
- b) del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" per le disposizioni ancora applicabili indicate all'art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento del D.Lgs. 50/2016 (**Regolamento**);
- c) degli artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni (**Capitolato Generale**);
- d) della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 "Disposizioni generali in materia di lavori pubblici di interesse regionale e per le costruzioni in zone classificate sismiche" (**Legge regionale**);
- e) del Regolamento Regione Veneto n. 3 del 14 luglio 2006 "Regolamento attuativo della Legge regionale 7 novembre 2003, n. 27 per la determinazione dei contenuti minimi dei livelli di progettazione. **RRV 3/2006**
- f) del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell'art. 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i. (**D.Lgs. 81/08**);
- g) della Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore;
- h) della Legge 13 agosto 2010, n. 136 "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" (**L. 136/2010**);
- i) del Decreto Legislativo 6 settembre 2011 n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (**Codice antimafia**)", nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della Legge 13 agosto 2010, n. 136";
- j) della Legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (**L. 190/2012**)
- k) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, "Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come modificato dal D.Lgs. 9 novembre 2012, n. 192 (**D.Lgs. 231/2002**).
- l) Decreto ministeriale 10 novembre 2016, n. 248 "Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50" – (**DM 248/2016**)

- m) D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori.", così come modificato ed integrato dal DPR. 10 gennaio 2017, n. 23 – DPR 162/1999;
- n) Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione" – **DM 49/2018**.
- o) Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017, aggiornamento delle "Linee guida n. 3, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, - **Linee guida RUP**
- p) Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50." – **DM 31/2018**

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del Accordo Quadro: **Appaltatore**;
- La Stazione Appaltante Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S.: **Amministrazione o IOV**
- Responsabile Unico del Procedimento: **RUP**
- Direttore lavori: **DL**
- Documento unico di regolarità contributiva (art. 2 del D.L. 25 settembre 2002, n. 210 "Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale", convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266): **DURC**
- Autorità nazionale anticorruzione: **ANAC**
- Il presente Capitolato Speciale d'Appalto: **CSA**

PARTE PRIMA - DESCRIZIONE DELLE LAVORAZIONI E FORNITURE - DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DEI LAVORI

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'ACCORDO

Art. 1 - Oggetto dell'accordo

1. L'accordo, così come definito dall'art. 54 del Codice, ha ad oggetto l'esecuzione, nell'arco temporale di durata triennale, **dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere edili e adeguamento normativo** da eseguirsi nei fabbricati di proprietà e in uso dall'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., come elencati nella DDG 989 del 17-11-2022:
 - Ospedale Busonera, via Gattamelata 64, Padova; -Palazzina di Immunologia, via Gattamelata 64, Padova;
 - Palazzina di Radioterapia, via Giustiniani 2, Padova; -Ospedale di Schiavonia, via Albere 30, Monselice (PD);
 - Ospedale S. Giacomo di Castelfranco Veneto, via dei Carpani, 16/Z; -Palazzo S.Stefano, P.zza Antenore 3, Padova
 - Torre della Ricerca, Corso Stati Uniti 4, Padova - nonché il patrimonio immobiliare non strumentale dell'Istituto Oncologico Veneto che consta di n. 6 unità immobiliari. L'appalto è costituito da un unico lotto funzionale.
2. L'Accordo Quadro verrà concluso con un solo operatore economico, ai sensi dell'art. 54, comma 3 del Codice. Le prestazioni/contratti esecutivi oggetto dell'Accordo Quadro saranno affidate/i senza avviare un nuovo confronto competitivo ai prezzi posti a base di gara, diminuiti del ribasso d'asta offerto, nel rispetto di quanto disposto e con le modalità previste dal presente Capitolato. Non possono in nessun caso essere apportate modifiche alle condizioni fissate dall'Accordo Quadro.
3. L'Accordo Quadro stabilisce:
 - le prestazioni affidabili, elencate nell'elenco prezzi;
 - la durata dell'accordo;
 - il tetto di spesa complessiva entro il quale possono essere affidati i lavori contemplati nell'elenco prezzi.
4. Le opere, tecnicamente identificate e descritte nell'elenco prezzi e nel Capitolato Speciale d'Appalto - parte tecnica, consistono in interventi non predeterminati nel numero, ma che verranno eseguiti secondo la tempistica e le necessità dell'Amministrazione.
5. Con la conclusione del Accordo Quadro l'Appaltatore si impegna ad assumere i lavori che successivamente saranno richiesti ai sensi dell'accordo, entro il limite massimo di importo definito al successivo **art. 2**, nei fabbricati di proprietà e in uso dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. La conclusione dell'Accordo Quadro non impegna in alcun modo l'Amministrazione a ordinare lavori nei limiti definiti dallo stesso.
6. È inoltre piena facoltà dell'Amministrazione includere nell'accordo altri immobili, che nel corso dell'appalto pervenissero in proprietà, ed escludere similmente quegli immobili che venissero venduti o stralciati dal lotto.
7. Le opere dovranno essere realizzate secondo quanto specificato nella descrizione delle singole lavorazioni, nel Capitolato Speciale d'Appalto parte seconda – tecnica e nella formulazione di ogni singolo ordine di lavoro e secondo le ulteriori indicazioni esecutive fornite dalla Direzione Lavori nel corso dei lavori.
8. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e delle conoscenze tecniche ed esecutive esistenti e l'Appaltatore deve impiegare la massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
9. Le opere consistono nei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria opere edili e adeguamento normativo, oltre a quant'altro si renda necessario nello specifico per il mantenimento del patrimonio dell'Amministrazione.
I lavori saranno ordinati ed eseguiti a misura.
10. Durante l'esecuzione dei lavori potranno essere eseguite delle lavorazioni e delle forniture in economia, secondo quanto disposto dal presente capitolato.
11. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo: le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi

all'intervento di che trattasi, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ammontano complessivamente ad **€ 30.000,00** (Euro trentamila/00).

12. Gli oneri per la sicurezza sono stati integrati con gli oneri derivanti dalla regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, compresi nel documento **EL_07_PSC**.
13. L'importo di cui sopra è stato determinato ipotizzando che le misure anti contagio debbano perdurare per tutta la durata del cantiere, in caso contrario verrà determinata l'aliquota spettante in relazione alle lavorazioni effettivamente eseguite.

Art. 2 - Ammontare e forma dell'accordo

1. Ai sensi dell'art. 35, comma 16, del Codice il valore massimo stimato dell'appalto, al netto dell'IVA del complesso dei contratti applicativi previsti durante l'intera durata dell'accordo è di **€ 600.000,00 (Euro seicentomila/00)** di cui **€ 30.000,00 (Euro trenta/00)** per oneri della sicurezza, così suddiviso:
 - importo dei lavori a misura soggetto a ribasso: **€ 570.000 (Euro cinquecentosettantamila/00);**
 - oneri della sicurezza (incl. Covid-19) non soggetti a ribasso: **€ 30.000,00 (Euro trentamila/00);**
2. Come illustrato nella **Tabella "A"** (pag. 51 del presente CSA) per il calcolo incidenza manodopera - ai sensi dell'art. 23, comma 16 del D.Lgs 50/2016, **i costi della manodopera**, così come stimati, ammontano ad **€ 226.440,60 pari a circa il 38% del costo dei lavori**.
3. L'importo posto a base di gara è pari ad **€ 600.000,00 (Euro seicentomila/00)** (IVA esclusa) relativo a 36 mesi di appalto, inclusi **€ 30.000,00 (Euro trentamila/00)** di Oneri per la Sicurezza (incluso Reg. anti Covid-19) non soggetti a ribasso.
4. Il valore stimato dell'appalto di lavori, comprensivo delle opzioni di proroga, indicate al successivo **comma 6** è pari ad **€ 780.000,00 (Euro settecentottantamila/00)**, come da Quadro Economico.
5. Il corrispettivo dei lavori sarà interamente determinato **"a misura"**, ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera eeeee), del Codice dei Contratti Pubblici.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'accordo per un massimo di 6 mesi (sei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi, anche successivamente alla scadenza dell'accordo. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo complessivo dell'appalto, riportato al **comma 4**.
7. L'Amministrazione potrà commissionare all'Appaltatore nel periodo di durata dell'accordo, mediante singoli contatti/ordinativi applicativi, le manutenzioni oggetto del presente accordo, fino alla concorrenza dell'importo massimo di Accordo Quadro autorizzato dall'Amministrazione.
8. Gli interventi verranno ordinati di volta in volta dalla Direzione Lavori, secondo le procedure indicate all'**art. 8** del CSA. Tali contratti applicativi verranno emessi in rapporto alle esigenze valutate dall'Amministrazione, comunque nei limiti delle somme indicata ai **commi 1, 3 e 4 del presente articolo**.
9. L'Amministrazione non è vincolata ad emettere ordini di lavoro tali da coprire l'intero importo contrattuale. L'individuazione di un importo presunto è fatta allo scopo di:
 - fornire parametri economico-dimensionali dell'appalto;
 - stabilire i requisiti tecnico-economici delle imprese concorrenti;
 - determinare le procedure di gara.

Resta convenuto tra le parti che qualora il complessivo ammontare delle lavorazioni ordinate dalla Stazione Appaltante non dovesse raggiungere il valore limite contrattuale, l'operatore economico aggiudicatario non potrà sollevare eccezioni di sorta, dovendosi considerare l'importo complessivo dell'Accordo Quadro ridotto alle sole attività ordinate durante il periodo di durata dell'Accordo Quadro medesimo.

10. L'Accordo si intenderà concluso al verificarsi di uno dei seguenti casi:

- al raggiungimento del termine temporale contrattuale di cui al presente capitolato;
- raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.

11. L'Amministrazione si riserva, nel corso di esecuzione del Accordo Quadro, di incrementare il valore dell'appalto, per una percentuale massima pari al 20% (cd. "quinto d'obbligo"), e l'Appaltatore è tenuto ad eseguire tali variazioni alle stesse condizioni stabilite nell'accordo.
12. Resta inteso che il presente appalto non costituirà l'unico mezzo dell'Amministrazione al fine di eseguire opere di manutenzione sul patrimonio oggetto dell'accordo. L'Amministrazione si riserva la facoltà, sulla base di proprie valutazioni di opportunità tecnica e vantaggio economico, di affidare specifici interventi di manutenzione ad altre Ditte, secondo le modalità e le procedure previste dalla vigente normativa in materia di lavori pubblici.

Art. 3 – Accordo Quadro - Modalità di stipulazione dell'accordo

1. L'accordo è stipulato mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
2. Si precisa, comunque, che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal DL, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Categoria prevalente, categorie scorporabili e subappaltabili

1. I lavori rientrano nella categoria **"OG1" "Edifici civili e industriali"** classifica 2° – fino a 516.000,00 euro.
2. Le categorie generali e specializzate di cui si compone l'opera sono le seguenti:
 - a. Categoria prevalente **"OG1"**, "Edifici civili e industriali", importo stimato **€ 412.500,00** (Euro quattrocentododicimilacinquecento/00) di cui **€ 20.625,00** (Euro ventimilaseicentoventicinque/00) di oneri per la sicurezza;
 - b. parti di lavori scorporabili appartenenti a categorie specializzate per le quali non è prevista la qualificazione obbligatoria di importo superiore a 150.000,00 euro e al 10% dell'importo a base d'appalto
 - "OS6"**, "Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e vetrosi", importo stimato **€ 77.868,75** (Euro settantasettemilaottocentosessantotto/75) di cui **€ 3.750,00** (Euro tremilasettecentocinquanta/00) di oneri per la sicurezza;
 - "OS7"**, "Finiture di opere generali di natura edile e tecnica", importo stimato **€ 109.631,25** (Euro centonovemilaseicentotrentuno/25) di cui **€ 5.625,00** (Euro cinquemilaseicentoventicinque/00) di oneri per la sicurezza.Tali parti di lavoro sono tutte eseguibili dall'Appaltatore senza necessità di specifica qualificazione.
3. Gli importi relativi alle diverse categorie hanno carattere puramente indicativo, in quanto dipenderanno dalle effettive esigenze manutentive.
4. Per quanto riguarda la disciplina del subappalto, trova applicazione l'art. 105 del Codice, come modificato dalla Legge n. 108 del 2021.

Art. 5 - Gruppi di lavorazioni omogenee previste per i lavori

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, comma 7, degli articoli 183, 184 e 185 del Regolamento, i gruppi di lavorazioni omogenee sono indicati nella **Tabella A** (pag. 51 del presente CSA), parte integrale e sostanziale del presente documento.
2. Gli importi dei gruppi di lavorazioni elencate nella suddetta **Tabella A** hanno carattere puramente indicativo, in quanto gli stessi dipenderanno dalle effettive esigenze manutentive.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di norme del CSA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione: in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico in terzo luogo quelle di maggior dettaglio ed infine quelle di carattere ordinario.
2. Nel caso di contrasto, tra le norme del Capitolato generale e quelle del CSA, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
3. L'interpretazione delle disposizioni del CSA è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del Codice civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte dell'Accordo Quadro

1. L'Accordo Quadro è stipulato, in modalità elettronica mediante scrittura privata da registrarsi in caso d'uso.
2. Fanno parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro ancorché non materialmente allegati:
 - il **Progetto Definitivo** dei lavori composto da:
 - **EL_01_RT_QE** - Relazione generale e Quadro Economico dell'opera;
 - **EL_02_EP** - Elenco prezzi unitari;
 - **EL_03_CME** - Computo metrico estimativo;
 - **EL_04_CSA_AMM_2022-07** – Parte amministrativa;
 - **ALL_01_A CSA** Schema ordinativo applicativo – Allegato a Parte amministrativa
 - **EL_05_CSA_TEC** – Parte tecnica;
 - **EL_06_SCHEMA** - Schema di Accordo Quadro;
 - **EL_07_PSC_PLAN** - Piano di Sicurezza e Coordinamento, completo di planimetrie degli edifici;
 - **Piano Operativo di Sicurezza** dell'Appaltatore, nonché quelli delle eventuali imprese subappaltatrici di cui all'art. 131 del Codice dei Contratti, all'allegato XV punto 3 del D.Lgs. 81/08;
 - **Lettera d'invito**;
 - **Polizze a garanzia**
3. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare quelle richiamate nelle premesse del presente atto.

Art. 8 – Contratto/Ordinativo applicativo (CA), prestazioni accessorie e penalità per ritardi.

1. I lavori successivamente affidati saranno remunerati mediante l'applicazione del ribasso complessivo offerto in gara a tutte le voci degli elenchi prezzi posti a base di gara, così come indicato all'Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo del CSA.
2. I lavori saranno commissionati ed eseguiti mediante specifici **Contratti/Ordinativi Applicativi - CA**, così come riportato nei successivi paragrafi.

L'accordo avrà inizio mediante un verbale di consegna generale dei lavori.

3. Il DL ordinerà all'Impresa, ogni qual volta lo riterrà necessario, l'esecuzione di lavori di manutenzione di cui al presente accordo, a mezzo di appositi Contratti/Ordinativi Applicativi – CA, dei quali si allega al CSA apposito schema **ALL_01_Schema ordinativo applicativo**.
4. Tali Contratti/Ordinativi Applicativi – CA, che hanno l'efficacia dei verbali di consegna ai sensi della vigente normativa sui lavori pubblici, saranno redatti in duplice copia, una delle quali dovrà essere restituita al DL. firmata dall'Impresa per ricevuta e accettazione.
5. I Contratti/Ordinativi Applicativi – CA conterranno la descrizione sommaria dei lavori da eseguire, il luogo dello svolgimento, il tempo utile assegnato per la loro ultimazione, specificando gli articoli degli elenchi prezzi con cui verranno contabilizzati i lavori stessi. L'Impresa non potrà rifiutarsi di dare immediata esecuzione alle disposizioni ed agli ordini del DL, sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione dei materiali, salva la facoltà di fare le sue osservazioni.
6. I lavori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte e comunque secondo quanto stabilito nel presente Capitolato, parte seconda (tecnica).
7. Qualora risulti che le opere e le forniture non siano effettuate a termine di accordo o secondo le regole dell'arte, il DL ordinerà all'Impresa i provvedimenti atti e necessari per eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.
8. Nessuna aggiunta o variazione nell'esecuzione dei lavori e delle forniture sarà ammessa o riconosciuta se non ordinata dal DL.
9. L'inizio dei lavori dovrà essere indicato nel Contratto/ordinativo applicativo.
10. Appena ultimati gli interventi previsti in ogni Contratto/Ordinativo Applicativo - CA, l'Impresa ne darà tempestiva comunicazione scritta alla DL. Per ogni giorno di ritardo nell'ultimazione di ogni singolo lavoro di manutenzione rispetto al tempo utile assegnato nel Contratto/Ordinativo Applicativo - CA, sarà applicata una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto del lavoro stesso.
11. Le penali verranno addebitate all'Impresa contemporaneamente all'emissione dei singoli certificati di pagamento con cui vengono liquidati i relativi lavori.
12. La penale verrà applicata anche in caso di ritardato inizio di quei lavori dichiarati "urgenti" dalla Direzione Lavori.
13. La penale non esclude il diritto di rivalsa verso l'Appaltatore da parte dell'Amministrazione per i danni causati dai ritardi verificatisi e per i quali l'Impresa rimane responsabile anche penalmente.
14. La Direzione Lavori, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di ordinare la sospensione dei lavori e di limitarne lo sviluppo senza che per questo l'Impresa possa avanzare pretese di indennizzi o risarcimenti, salvo il diritto allo spostamento del termine di ultimazione per un periodo di tempo pari alla durata delle sospensioni effettuate.
15. La data di ultimazione dei lavori sarà riportata sul corrispondente Contratto/Ordinativo Applicativo - CA sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dall'Impresa e avrà l'efficacia di un verbale di ultimazione del lavoro.
16. Nel caso siano stati accertati ritardi e conseguentemente si debbano applicare le suddette penali, la copia del Contratto/Ordinativo Applicativo - CA, comprovante l'inadempienza, sarà allegata al relativo certificato di pagamento.
17. È facoltà della Direzione Lavori prescindere dall'emissione del Contratto/Ordinativo Applicativo - CA per interventi di modesta entità finalizzati a risolvere aspetti di dettaglio.
18. Nel caso sopra illustrato l'ordine verrà formulato verbalmente e concordato con l'Appaltatore.
19. I lavori effettuati ai sensi dei precedenti **commi 17 e 18** dovranno essere rendicontati a consuntivo dall'Appaltatore mediante apposite liste mensili che dovranno essere viste dal DL prima dell'inserimento degli stessi nella contabilità.

20. L'Appaltatore, ove sia ritenuto necessario dallo stesso o dal DL, ai fini di una migliore definizione della lavorazione da eseguire o delle apparecchiature da installare, provvede alla redazione di "elaborati di cantierizzazione". Il DL potrà ordinare, ogni qualvolta ricorrano le condizioni, per interventi particolarmente complessi la redazione di detti elaborati di cantierizzazione a mezzo specifica voce contenuta nello schema di Contratto/Ordinativo Applicativo – CA.
21. Ricorrendo tale eventualità, i Contratti/Ordinativi Applicativi - CA conterranno la descrizione sommaria delle lavorazioni da progettare, gli elaborati da redigere a cura dell'Appaltatore, il tempo utile assegnato per la consegna degli elaborati, il costo delle prestazioni e l'importo complessivo delle stesse calcolato secondo quanto specificato al successivo **art. 13** del CSA.
22. Gli elaborati di cantierizzazione oggetto di contratto/ordinativo applicativo dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge e saranno sottoposti all'approvazione del Direttore Lavori e dell'Amministrazione, sentito il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione; a riguardo si rinvia a quanto previsto dall'art. 5 del Regolamento Regione del Veneto 3/2006.
23. La spesa per la prestazione resa verrà contabilizzata e pagata secondo le modalità previste per i lavori ai successivi **artt. 20, 21, 25 e 26** del CSA.
24. L'Appaltatore nel caso di redazione degli elaborati di cantierizzazione provvede, a propria cura e spese, a presentare entro il tempo indicato dalla DL e comunque non oltre 30 giorni dalla data d'ultimazione delle lavorazioni il progetto dell'eseguito. Per progetto dell'eseguito si intendono gli elaborati di cantierizzazione aggiornati corrispondenti alle opere effettivamente eseguite, considerando le modifiche intervenute e le diverse soluzioni esecutive che si siano rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori.
25. L'Appaltatore, entro il tempo indicato dalla DL e comunque non oltre 30 giorni dalla ultimazione dei lavori, deve presentare la documentazione relativa ai lavori stessi, completa delle dichiarazioni di corretta posa e dei certificati di omologazione della ditta produttrice per la fornitura e posa in opera di materiali ed elementi, ed in particolare di quelli aventi caratteristiche di resistenza al fuoco e/o di elementi necessari alla compartimentazione antincendio (porte, pareti, vetrate, serrande tagliafuoco, intonaco, ecc.), per i quali dovranno essere forniti anche i relativi certificati di resistenza al fuoco;
26. Il progetto dell'eseguito deve essere sottoscritto dall'Appaltatore e da un tecnico abilitato ai sensi di legge, incaricato dallo stesso Appaltatore.
27. Alla scadenza dell'accordo, dopo sopralluogo contraddittorio, verrà constatata la completa esecuzione di tutte le opere e verrà redatto il Certificato di Ultimazione dei Lavori nel loro complesso, nonché il Certificato di Regolare Esecuzione di tutti i lavori eseguiti durante la durata dell'accordo.
28. Le attività lavorative si dovranno svolgere normalmente entro i seguenti orari: 8,00-12,00 e 13,00-18,00. Nel periodo compreso tra le 13,00 e le 14,30, si potranno svolgere attività che non comportino rumori; a titolo indicativo, sono escluse demolizioni, tagli con smerigliatrici, forature con trivelle o trapani, chiodature, trascinalenti di materiali, ecc.
29. Il Direttore Lavori potrà ordinare ulteriori soste all'attività rumorosa fino ad un'ora per giornata lavorativa, all'interno dell'orario normale di esecuzione, qualora l'attività ospedaliera lo richiedesse.

Art. 9 - Disposizioni particolari riguardanti l'accordo - conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme del CSA.
2. È fatto divieto all'Appaltatore, e ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria

esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con IOV, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 10 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* dell'Accordo Quadro di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. In caso di fallimento dell'Appaltatore IOV si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art 110 del Codice.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Art. 11 - Rappresentante dell'Appaltatore e domicilio – Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 – Domicilio dell'Appaltatore, 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere, 4 – Condotta dei lavori da parte dell'Appaltatore, 6 – Disciplina e buon ordine del cantiere del Capitolato Generale.
2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato Generale.
3. L'Appaltatore è tenuto ad affidare la Direzione Tecnica del cantiere ad un Direttore di Cantiere, in possesso di laurea o almeno di diploma tecnico, iscritto all'albo professionale se non è alla propria stabile dipendenza e in possesso di un adeguato curriculum di Direzione di Cantiere riferito agli ultimi cinque anni, il quale rilascerà dichiarazione scritta dell'incarico ricevuto, anche e soprattutto in merito alla responsabilità per infortuni essendo in qualità di preposto, responsabile del rispetto e della piena applicazione del Piano delle misure per la Sicurezza dei lavoratori sia dell'Impresa appaltatrice sia di tutte le Imprese subappaltatrici impegnate nell'esecuzione dei lavori.
4. L'Appaltatore è obbligato altresì a nominare un "Referente di Cantiere", con la responsabilità di tenere costantemente aggiornato e disponibile un "rapporto di cantiere", contenente l'elenco nominativo del personale e dei mezzi che a qualsiasi titolo operano e sono presenti in cantiere, al fine di consentire le necessarie verifiche antimafia. Le funzioni di Referente di Cantiere possono essere svolte dal Direttore di Cantiere di cui al precedente **comma 3**.
5. Prima della stipula dell'Accordo Quadro o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del Accordo Quadro, l'Appaltatore dovrà trasmettere a IOV la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere, alla prevenzione degli infortuni (e del Referente di Cantiere). Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
6. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'Appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata a IOV ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso IOV del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
7. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL impartiscono all'Appaltatore disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, ex art. 1 lett. d) del DM 49/2018.
8. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DL, deve essere comunicato al RUP ai sensi degli artt. 3 e del DM 49/2018. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 12 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applica quanto disposto dall'art. 6 del DM 49/2018 e gli articoli 16 – Provvista di materiali e 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato Generale.

Art. 13 – Elenco dei prezzi unitari – Costi della sicurezza – Computo metrico estimativo

1. I prezzi dell'elenco, di cui all'articolo 41 del Regolamento, sono dedotti dai prezzi dei lavori pubblici d'interesse regionale eventualmente corretti in funzione delle attuali condizioni di mercato; laddove mancanti, sono stati introdotti nuovi prezzi supportati da specifiche analisi.
2. Resta convenuto e stabilito per norma generale che nei prezzi unitari, si intendono compresi tutte le spese, gli oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore previsti dal CSA o ed in particolare quelli indicati agli **artt. 48 e 49**.
3. I prezzi relativi alla manodopera riportati del Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche anno 2022, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 555 del 20/05/2022, sono determinati a partire dal costo elementare della Manodopera individuato nel Settore A "Manodopera" - Divisa per manodopera edile ed impiantistica - .

Detto costo è stato poi maggiorato delle seguenti voci:

- del 15 % per spese generali;
- del 10 % per utile d'impresa.

alle quali viene applicato in ribasso offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 14 – Durata dell'accordo

1. L'Accordo avrà durata di 36 mesi, pari a giorni 1095 (millenovantacinque), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna generale dei lavori.
2. Con riferimento a quanto specificato all'**art. 2, comma 7**, del CSA, l'Accordo si intenderà concluso al verificarsi in uno dei seguenti casi:
 - a. raggiungimento del termine temporale contrattuale sopra indicato;
 - b. raggiungimento dell'intero importo contrattuale autorizzato.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare l'Accordo per un massimo di 6 mesi (sei) dopo la scadenza finale, se ciò risultasse necessario per provvedere ad interventi manutentivi anche successivamente alla scadenza dell'accordo. La proroga dovrà avvenire entro il limite dell'importo riportato all'**art. 2** del CSA.
4. Alla scadenza naturale dell'Accordo questo si intende decaduto anche senza formale notifica da parte di IOV. Qualora, prima della scadenza dell'Accordo, IOV intendesse avvalersi della facoltà di proroga indicata al terzo comma del presente articolo, disporrà con proprio provvedimento la proroga dell'Accordo in scadenza alle condizioni originarie, stabilendone la nuova data scadenza nei limiti sopra indicati.
5. L'esecuzione dei lavori previsti dall'Accordo ha inizio dopo la stipulazione dell'Accordo Quadro a seguito la consegna degli stessi, risultante dal verbale redatto secondo quanto di seguito indicato.
6. La consegna generale dei lavori è effettuata non oltre quarantacinque giorni dalla data di stipulazione dell'Accordo Quadro, secondo le modalità ed i termini stabilita dall'art. 5 del DM 49/2018.
7. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile all'Amministrazione l'esecutore può chiedere di recedere dall'Accordo Quadro.
8. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, pari all'1% dell'importo contrattuale fino alla concorrenza di euro 258.000,00 (Euro duecentocinquantottomila/00) e pari allo 0,50% per l'eccedenza, fino alla concorrenza dell'importo contrattuale.
9. È facoltà di IOV procedere in via d'urgenza, alla consegna dei lavori previsti dall'Accordo, anche nelle more della stipulazione formale del Accordo Quadro o efficacia dello stesso, secondo le modalità e le tempistiche stabilite dall'art. 32 del Codice.
10. Nel caso in cui, successivamente alla consegna dei lavori in via d'urgenza, non intervenga la stipula del Accordo Quadro, si applica quanto disposto dall'art. 32 comma 8 del Codice.
11. Il verbale di consegna contiene gli elementi stabiliti dal citato art. 5 del DM 49/2018.
12. L'Appaltatore dovrà iniziare i lavori sulla base dei Contratti/Ordinativi Applicativi - CA dei lavori art. 8 del CSA, emessi dal DL secondo le modalità e le tempistiche previste dagli stessi Contratti/Ordinativi Applicativi – CA e tenuto conto del cronoprogramma esecutivo dei lavori eventualmente richiesto dal Direttore lavori ai sensi dell'**art. 17 comma 2** del CSA.
13. L'Appaltatore deve trasmettere a IOV, prima dell'inizio dei lavori e, in ogni caso, non oltre la redazione del verbale di consegna generale dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta.
14. Nel caso di subentro di un esecutore ad un altro nell'esecuzione dell'appalto, il DL redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza dei materiali, dei mezzi d'opera e di quant'altro il nuovo esecutore deve assumere dal precedente, e per indicare le indennità da corrispondersi.

15. Qualora l'esecutore sostituito nell'esecuzione dell'appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi firmati assieme al nuovo esecutore.

Art. 15 - Sospensioni e riprese lavori - proroghe

1. In tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d'arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del Accordo Quadro, il DL anche su segnalazione dell'Appaltatore, può disporre la sospensione dei lavori di cui ai singoli Contratti/Ordinativi Applicativi – CA, secondo quanto disposto dall'art. 107 del Codice. La stessa è regolata dall'art. 10 del DM 49/2018.
2. La sospensione può essere disposta anche dal RUP come previsto dal comma 2 dell'art. 107 del Codice.
3. Il verbale di sospensione deve contenere:
 - a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
 - b) l'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;
 - c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.
4. Il verbale di sospensione è controfirmato dall'Appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmati dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si dà per riconosciuto e accettato da IOV.
5. L'Appaltatore può inserire le contestazioni in merito alla sospensione sul verbale di sospensione lavori e sul verbale di ripresa lavori secondo quanto disposto dal comma 5 dell'art. 10 del DM. 49/2018.
6. In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata l'accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP.
7. Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto verbale gli è trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione, oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.
8. Non appena cessate le cause della sospensione il RUP dispone la ripresa dei lavori ed il DL predispone il verbale di ripresa lavori che deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, secondo quanto disposto dall'art. 10, comma 4, del DM 49/2018
9. Se la sospensione, o le sospensioni se più di una, durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall'articolo 14, o comunque superano 6 mesi complessivamente, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Accordo Quadro senza indennità; la Stazione Appaltante può opporsi allo scioglimento del Accordo Quadro ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti, iscrivendoli nella documentazione contabile.
10. Il risarcimento dovuto per le sospensioni dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'articolo 107 del Codice sarà quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall'art. 10 comma 2 del DM 49/2018 ¹.

¹ a) i maggiori oneri per spese generali infruttifere si ottengono sottraendo all'importo contrattuale l'utile di impresa nella misura del 10 per cento e le spese generali nella misura del 15 per cento e calcolando sul risultato la percentuale del 6,5 per cento. Tale risultato va diviso per il tempo contrattuale e moltiplicato per i giorni di sospensione e costituisce il limite massimo previsto per il risarcimento quantificato sulla base del criterio di cui alla presente lettera; b) la lesione dell'utile è riconosciuta coincidente con la ritardata percezione dell'utile di impresa, nella misura pari agli interessi legali di mora di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e) del Decreto Legislativo 9 ottobre 2002 n. 231 computati sulla

11. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali è pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra l'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma esecutivo dei lavori di cui all'**articolo 17** del CSA.
12. La proroga al termine di ultimazione dei lavori è regolata dall'art. 107, comma 5 del Codice.
13. Nel caso in cui l'Appaltatore, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare un singolo intervento nel termine prescritto dal DL all'interno del Contratto/ordinativo applicativo di lavori di cui all'**art. 8** può richiederne proroga secondo le modalità previste dall'art. 159, commi 8, 9 e 10 del Regolamento.
14. L'eventuale concessione della proroga non costituisce titolo per l'Appaltatore per ottenere indennizzi o riconoscimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione

Art. 16 - Penali in caso di ritardo – Clausola penale

1. Per il mancato rispetto dei termini di inizio e fine lavori stabiliti per ogni singolo intervento di manutenzione si applicherà una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale complessivo del singolo intervento, per unità di tempo giornaliera (ved. anche art.8 c.10).
2. Per le modalità, le tempistiche e la contabilizzazione delle penali si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall'**art. 8** del CSA.
3. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al **comma 1**, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal DL;
 - b) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
4. La penale irrogata ai sensi del comma 3, lettera a), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale irrogata ai sensi del comma 3 lettere b) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
5. Tutte le penali di cui al presente articolo verranno contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa situazione di ritardo e definitivamente accertate dal RUP in sede di conto finale ai fini della relativa verifica da parte dell'organo di collaudo o in sede di conferma, da parte dello stesso RUP, del certificato di regolare esecuzione.
6. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti da IOV a causa dei ritardi, fra cui ad esempio il danno derivante dal mancato utilizzo dell'opera di cui trattasi.
7. Qualora i ritardi negli adempimenti comportino l'applicazione di una penale che supera il dieci per cento dell'importo netto contrattuale saranno avviate le procedure previste dall'art. 108 del Codice, e dal successivo **art. 44** del CSA.
8. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per la presentazione dell'eseguito previsto all'**articolo 8, commi 24, 25 e 26**, del CSA, per ogni giorno naturale di ritardo il RUP, sentito il DL, applica una penale pecuniaria pari ad euro 100,00 (Euro cento/00) che verrà aumentata a euro 200,00 (Euro duecento/00) dal sedicesimo giorno e sarà applicata con deduzione dall'importo della rata a saldo in sede di collaudo finale.
9. L'Appaltatore, qualora abbia fondato motivo di ritenere che il ritardo sia dovuto per causa al medesimo non imputabile, può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza si

percentuale del dieci per cento, rapportata alla durata dell'illegittima sospensione; c) il mancato ammortamento e le retribuzioni inutilmente corrisposte sono riferiti rispettivamente al valore reale, all'atto della sospensione, dei macchinari esistenti in cantiere e alla consistenza della mano d'opera accertati dal direttore dei lavori; d) la determinazione dell'ammortamento avviene sulla base dei coefficienti annui fissati dalle vigenti norme fiscali.

pronuncerà l'Amministrazione su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo, ove costituito.

10. Nel caso di ritardo nell'adempimento, in luogo della penale, è in facoltà di IOV, procedere d'ufficio in danno dell'esecutore inadempiente.

Art. 17 – Programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore e cronoprogramma

1. Le lavorazioni di cui al presente appalto, in quanto non determinabili a priori, non sono pianificabili in un unico cronoprogramma.
2. Il DL potrà richiedere, per singoli interventi di entità rilevante o per un insieme omogeneo e coordinato di interventi, un programma esecutivo dei lavori in conformità a quanto previsto dall'art. 43 del Regolamento.
3. Tale programma dovrà:
 - a. essere consegnato entro sette giorni naturali e consecutivi dalla data di richiesta di intervento;
 - b. presentare riepiloghi settimanali di produzione, personale impiegato e lavorazioni eseguite;
 - c. consentire la verifica in corso d'opera del regolare svolgimento dell'intervento specifico e del rispetto delle relative scadenze;
 - d. essere utilizzato dalla Direzione Lavori al fine di coordinare le attività delle strutture/unità operative socio-sanitarie con le lavorazioni ordinate;
 - e. essere sottoposto alla Direzione Lavori per il controllo della sua attendibilità e per la relativa approvazione.
4. Qualora l'Appaltatore non provveda a presentare il programma esecutivo entro il termine assegnato, il DL, al fine della verifica del rispetto dei termini contrattuali, farà riferimento ad un andamento lineare dei lavori, assegnando comunque, con apposito ordine di servizio, un termine all'Appaltatore ed informando nel contempo il RUP.
5. Nella redazione del programma l'Appaltatore dovrà tener conto:
 - a. dell'incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole, come disposto dall'art. 40 del Regolamento;
 - b. delle condizioni di accesso al cantiere;
 - c. delle eventuali difficoltà di esecuzione dei lavori, in relazione alla specificità dell'intervento.
6. Nel caso di sospensione dei lavori, parziale o totale, per cause non attribuibili a responsabilità dell'Appaltatore, il programma viene aggiornato in relazione all'eventuale incremento della scadenza stabilita, tenendo conto di quanto specificato all'art. 16, comma 8, del CSA.
7. Eventuali aggiornamenti del programma, legati a motivate esigenze organizzative dell'Appaltatore e che non comportino modifica alle scadenze, devono essere approvate dal Direttore Lavori con verbale redatto in contraddittorio, subordinatamente alla verifica della loro effettiva necessità ed attendibilità.
8. Il DL potrà richiedere all'Appaltatore, senza alcun compenso aggiuntivo, modifiche al programma dei lavori, al fine di coordinare le lavorazioni ai tempi di rilascio di eventuali provvedimenti autorizzativi di Enti interessati dall'intervento, ovvero ad eventuali necessità o richieste emerse durante l'esecuzione legate all'erogazione dei servizi socio-sanitari dell'Amministrazione.

Art. 18 – Inderogabilità dei termini d'esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - a) Il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

- b) L'adempimento a prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal DL o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, se nominato;
 - c) L'esecuzione di accertamenti integrativi che l'Appaltatore ritenesse di dover effettuare per l'esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla direzione dei lavori o espressamente approvati da questa;
 - d) Il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
 - e) Il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'Appaltatore previsti dal CSA;
 - f) Le eventuali controversie tra l'Appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
 - g) Le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'Appaltatore e il proprio personale dipendente.
 - h) Le sospensioni disposte da IOV, dal DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal Responsabile per il procedimento per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere.
2. Non costituiscono altresì motivo di differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli inadempimenti di ditte, imprese o fornitori, tecnici o altri estranei al Accordo Quadro o titolari di rapporti contrattuali con IOV, se l'Appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato a IOV il ritardo imputabile a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 19 – Anticipazione del prezzo

1. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18 del Codice e dall'art. 207, comma 1 del Decreto Legge 19/05/2020 - Decreto Rilancio, è prevista un'anticipazione del prezzo del Accordo Quadro secondo le modalità previste dai citati articoli.

Art. 20 - Pagamenti in acconto

1. In corso di esecuzione dei lavori sono erogati all'Appaltatore, in base ai dati risultanti dai documenti contabili, pagamenti in acconto del corrispettivo dell'appalto secondo le modalità di seguito indicate.
2. Il Direttore Lavori, in base alla contabilità dei lavori in corso redatta in contraddittorio con il rappresentante dell'Appaltatore, provvederà alla redazione di **stati d'avanzamento trimestrali** a decorrere dalla data di consegna dei lavori, ovvero provvederà altresì alla redazione dello stato di avanzamento nel caso che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi dei costi per la sicurezza raggiungono l'importo di **euro 50.000,00** (iva esclusa).
3. Verranno ammessi in contabilità unicamente gli interventi interamente e correttamente eseguiti entro trimestre di riferimento.
4. Ogni stato di avanzamento lavori comprende la relativa quota dei costi della sicurezza.
5. In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30, comma 5-bis, del Codice e dall'**art. 58** del CSA, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento a garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza e salute dei lavoratori, da utilizzarsi da parte di IOV, per il pagamento di quanto fosse dovuto per inadempienze dell'Appaltatore accertate dagli enti competenti che ne richiedano il pagamento nelle forme di legge;
6. Il termine per l'emissione del certificato di pagamento viene stabilito in trenta (30) giorni a decorrere dalla data di maturazione dello stato di avanzamento lavori conformemente a quanto previsto dall'art. 113-bis del Codice.
7. A lavori ultimati, il DL, nei tempi previsti al precedente comma 2, fatte salve cause a lui non imputabili, emette e trasmette all'Amministrazione lo stato di avanzamento dei lavori corrispondente al finale ed il RUP emette e trasmette, entro i successivi 30 giorni, il relativo certificato di pagamento.
8. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore, IOV provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento in acconto, prescindendo da quanto stabilito al **comma 2**.
9. **L'amministrazione provvede al pagamento entro 60 giorni DFFM dalla data di rilascio del Certificato di Pagamento** oppure dalla data di ricezione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento qualora successiva alla data di rilascio del certificato di pagamento, mediante emissione dell'apposito mandato.
10. L'emissione del certificato di pagamento, previa verifica della regolarità contributiva dell'affidatario e del subappaltatore subordinato all'acquisizione da parte del RUP del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti, ex art. 6 lett. s) delle Linee guida RUP si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'**art. 58** del CSA.
11. Qualora, si siano accertate inadempienze contributive e retributive da parte dei soggetti impiegati nell'esecuzione del presente Accordo Quadro, IOV provvederà conformemente a quanto stabilito dall'art. 30, comma 5, del Codice, ove occorra, anche incamerando la cauzione definitiva prevista al successivo **articolo 28**.

12. Le fatture, riportanti la dicitura "Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e di adeguamento normativo degli immobili di proprietà e in uso dell'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S. di Padova, per una durata di 36 mesi – SAL (numero dello stato d'avanzamento lavori)" devono essere intestate a:

Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S.

Via Gattamelata, 64

35128 Padova

P.Iva: 04074560287

13. L'Istituto Oncologico Veneto – I.R.C.C.S. è soggetto al meccanismo della scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17-ter DPR 633/72.

Il **Codice Destinatario** per la fatturazione elettronica è **UFDKH9**.

La fattura dovrà riportare il **Codice Identificativo Gara (9593877DBE)**

Art. 21 - Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori e la relativa relazione sono redatti dal DL entro 45 giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con il certificato di ultimazione dei lavori di cui al successivo articolo 45 secondo le modalità stabilite all'art. 200 del Regolamento.
2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 14, comma 1, lett. e) del DM 49/2018.
3. Una volta emesso il certificato di regolare esecuzione il RUP entro 30 giorni rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura a saldo da parte dell'Appaltatore. Il pagamento avviene entro 60 giorni dall'emissione del certificato di pagamento, fatta salva la tempestività nell'emissione della fattura, previa presentazione della corrispondente garanzia fidejussoria di cui all'articolo 103, comma 6 del Codice, secondo lo schema di polizza tipo 1.4 di cui al DM 31/2018.
4. Il pagamento della rata a saldo è subordinato all'acquisizione da parte di IOV del DURC dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori/cottimisti (si rinvia a riguardo a quanto disposto dall'art. 58 del CSA) ed alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 – Ritardi nell'emissione del certificato di pagamento, nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora i pagamenti non sia effettuati entro i termini di cui ai precedenti **articoli 20 e 21**, per causa imputabile ad IOV, spettano all'Appaltatore gli interessi così come determinati dall'art. 5 del D.Lgs. 231/2002;
2. Gli interessi legali e di mora, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del Codice civile. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del D.Lgs. 231/2002.
3. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 23 - Revisione prezzi e meccanismi di compensazione per lavori.

1. I prezzi pattuiti, comprensivi di ogni onere inerente l'appalto, ad esclusione dell'Iva, rimarranno fissi ed invariabili per l'intero periodo di validità del contratto, fatto salvo quanto previsto nei commi successivi.
2. Qualora, a decorrere dal secondo anno di vigenza contrattuale, i prezzi dei materiali e/o forniture inclusi nell'affidamento, subiscano variazioni in aumento o diminuzione per circostanze imprevedute e non determinabili, si

applicano le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal D.Lgs. 50/2016. La revisione dei prezzi avverrà su richiesta della parte interessata, entro il termine previsto dalla normativa, adeguatamente motivata e documentata. Nell'istanza l'Appaltatore dovrà indicare i materiali e/o forniture per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni, il periodo di sostenimento delle spese e la loro incidenza quantitativa. La revisione dei prezzi può essere richiesta una sola volta per ciascuna annualità. In apposita istruttoria condotta dalla Stazione Appaltante, si procederà a verificare il ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente e, in caso di esito positivo, a riconoscere l'adeguamento compensativo.

3. Con riguardo alla compensazione riconosciuta per l'aumento dei prezzi dei materiali, al fine della quantificazione dell'importo si rimanda ai relativi decreti del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile. La compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate all'Appaltatore. Saranno escluse dalla predetta compensazione le spese contabilizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Art. 24 - Cessione dell'Accordo Quadro e cessione dei crediti – Cessione di azienda e atti di trasformazione

1. È vietata la cessione dell'Accordo Quadro sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dall'Accordo Quadro ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice.
3. La cessione dei crediti derivanti dall'Accordo Quadro non sarà efficace per le somme dovute ai subappaltatori/cottimisti ai sensi dei **commi 1 e 2 dell'art. 42** del CSA che verranno corrisposte direttamente ai subappaltatori/cottimisti nei limiti dei contratti di subappalto autorizzati e per le somme dovute agli enti previdenziali ed assicurativi in caso di irregolarità del DURC, nonché per il pagamento delle retribuzioni all'**art. 58, comma 3** del CSA.
4. Con riguardo alle cessioni di azienda e agli atti di trasformazione fusione e scissione dell'Appaltatore si rinvia a quanto disposto dal Codice all'articolo 106, comma 1 lettera d).

CAPO 5 - CONTABILIZZAZIONE E LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Art. 25 - Lavori a misura

1. La misurazione e la valutazione delle lavorazioni e forniture a misura sono effettuate secondo quanto disposto dal DM 49/2018, ed in particolare dal Titolo II, Capo IV – Controllo amministrativo contabile.

Art. 26 - Lavori in economia

1. I lavori in economia potranno essere eseguiti dall'Appaltatore unicamente previo ordine scritto del Direttore dei Lavori.
2. L'Appaltatore dovrà comunicare alla Direzione Lavori l'eventuale impossibilità di ricondurre le lavorazioni necessarie, per dare corso ai lavori, ai prezzi (unitari) contrattuali.

Art. 27 - Valutazione dei manufatti e dei materiali a piè d'opera

1. Non sono valutati i manufatti ed i materiali a piè d'opera, ancorché accettati dalla direzione dei lavori.
2. Si applica quando previsto dall'art. 6 del DM 49/2018.

CAPO 6 - CAUZIONI - GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 28 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva – Ulteriori garanzie

1. Ai sensi dell'articolo 103 comma 1 del Codice, l'Appaltatore per la sottoscrizione dell'Accordo Quadro deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale.
2. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve essere conforme allo schema tipo 1.2 dell'«Allegato A - Schemi Tipo», del DM. 31/2018.
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice.
4. In caso di variazione all'Accordo Quadro per effetto di successivi atti di sottomissione o aggiuntivi, la medesima garanzia non è ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali e non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario di Accordo Quadro; qualora, per effetto di successivi atti aggiuntivi, l'importo originario di Accordo Quadro aumenti oltre il "quinto d'obbligo", la garanzia fideiussoria deve essere integrata per l'importo corrispondente dell'atto aggiuntivo.
5. Ai sensi dell'art. 103 comma 2 del Codice, IOV ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. IOV può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
6. Ai sensi dell'articolo 103 comma 10 del Codice in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
7. Ai sensi dell'articolo 103 comma 3 del Codice la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte di IOV, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 29 – Riduzione delle garanzie e garanzie per i concorrenti riuniti

1. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice.
2. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese trova applicazione l'art. 103 comma 10 del Codice.
3. Nel caso di associazioni temporanee di imprese, consorzi ordinari o GEIE di tipo orizzontale (art. 34, comma 1, lett. d), e), f), del Codice), la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se tutte le imprese sono in possesso della certificazione di qualità.
4. Nel caso di avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, la riduzione dell'importo della garanzia è possibile solo se il concorrente possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

Art. 30 - Assicurazioni a carico dell'impresa

1. Come previsto dall'articolo 103, comma 7 del Codice, l'Appaltatore è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra i danni subiti da IOV a causa del danneggiamento e/o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione dei lavori.
2. La polizza, di cui al **comma 1**, deve essere conforme a quanto indicato dall'art. 113 del Codice copia di detta polizza deve essere trasmessa a IOV almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori.
3. La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti da IOV a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.).
4. Le somme assicurate devono corrispondere:
 - alla Partita 1 – Opere in esecuzione -, all'importo di aggiudicazione dei lavori;
 - alla Partita 2 – Opere preesistenti-, ad € **500.000,00**;
 - alla Partita 3 – Demolizione e sgombero -, ad € **100.000,00**.
5. La garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) pari ad € **1.000.000,00**.
6. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, gli stessi sono soggetti a queste condizioni:
 - in relazione all'assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione tali franchigie o scoperti non sono opponibili a IOV;
 - in relazione all'assicurazione di responsabilità civile tali franchigie o scoperti non sono opponibili a IOV.
7. Le assicurazioni di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore, coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, si applica il regime delle responsabilità disciplinato dall'articolo 48, comma 5 del Codice. La garanzia assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite garanzie assicurative "*pro quota*" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 31 - Variazione ed addizioni ai lavori commissionati con i CA – Varianti in diminuzione - Diminuzione dei lavori

1. Gli interventi non potranno essere eseguiti con forma o modalità diversa rispetto a quanto stabilito dal Direttore Lavori negli specifici Contratti/Ordinativi Applicativi - CA di cui all'art. 8 del CSA. Ai sensi dell'art. 106 del Codice, nessuna modificazione ai lavori può essere attuata ad iniziativa esclusiva dell'Appaltatore. La violazione del divieto, salvo diversa valutazione del RUP, comporta l'obbligo dell'Appaltatore di demolire a sue spese i lavori eseguiti in difformità ed in nessun caso egli può vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora per uno dei casi previsti dalla normativa sui lavori pubblici, sia necessario introdurre nel corso dell'esecuzione variazioni o addizioni non previste dai Contratti/Ordinativi Applicativi - CA, il Direttore Lavori, provvederà all'emissione di un nuovo Contratto Applicativo, in variante al primo. Le variazioni sono disposte dal direttore dei lavori e preventivamente approvate dall'Amministrazione.
3. Ai sensi dell'articolo 106 del Codice degli appalti, l'Accordo Quadro può essere modificato secondo le modalità previste nei documenti di gara iniziali e comunque secondo le condizioni di cui al comma 1 e comma 2 del medesimo articolo.
4. Le modifiche non previste dai precedenti commi saranno possibili mediante nuova procedura di appalto.
5. Non costituiscono varianti al progetto definitivo, prestazioni e forniture extra contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione lavori, recante anche, ove prescritto dalla legge o dal regolamento, gli estremi dell'approvazione da parte di IOV.
6. L'Appaltatore deve presentare ogni reclamo o riserva per iscritto al DL prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione, infatti, domande di maggiori compensi su quanto stabilito in Accordo Quadro, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi sia accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.
7. Nel caso di modifiche in corso d'opera il coordinatore per l'esecuzione dei lavori adeguerà il piano di sicurezza e di coordinamento ed il fascicolo di cui all'art. 91, comma 1) lettera b) del D.Lgs 81/08 (Fascicolo con le caratteristiche dell'opera) in relazione all'evolversi dei lavori, quantificando anche gli eventuali ulteriori costi per la sicurezza applicando le disposizioni contenute nell'allegato XV del D.Lgs. 81/08.
8. Le imprese esecutrici (Appaltatore e subappaltatore) adegueranno, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza in relazione ai documenti sopra indicati.
9. IOV potrà ordinare variazioni dei lavori in aumento e in diminuzione fino alla concorrenza di un quinto dell'importo contrattuale ai sensi dell'art. 106 comma 12 del Codice.
10. Nel caso in cui IOV disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del Accordo Quadro, le comunicherà all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale. Trova applicazione quanto disposto dall'art. 8 del DM. 49/2018.
11. Il DL può disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione dell'importo contrattuale, comunicandole preventivamente al RUP.
12. Se le varianti comportano la sospensione dei lavori in applicazione di provvedimenti assunti dall'Autorità Giudiziaria sia ordinaria che amministrativa, anche in seguito alla segnalazione dell'ANAC di cui all'articolo 37 della Legge n. 114 del 2014, si applicano le disposizioni di cui all'art. 15 del CSA.

Art. 32 - Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

1. Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell'**articolo 3, commi 2 e 3** del CSA.
2. Se tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale non sono previsti prezzi per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, in contraddittorio tra IOV e l'Appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal RUP;
3. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono desunti secondo quanto indicato dal comma 5, art. 8 del DM. 49/2018.
4. È considerato prezzario ufficiale di riferimento il Prezzario Regionale delle Opere Pubbliche anno 2022, approvato dalla Giunta Regionale del Veneto con Deliberazione n. 555 del 20/05/2022.
5. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati da IOV su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilità dei lavori.
6. Qualora i prezzi per le variazioni relative alla sicurezza non siano compresi tra i prezzi unitari contrattuali delle misure di sicurezza, si provvederà alla formazione di nuovi e come previsto dall'allegato XV del D.Lgs. 81/08. Questi nuovi prezzi non saranno assoggettati al ribasso contrattuale.

CAPO 8 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 - Norme di sicurezza generali e particolari

1. I lavori appaltati rientrano nel campo di applicazione del capo I del Titolo IV del D.Lgs 81/08 e devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e di salute ed igiene del lavoro
2. L'Appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene nonché quelle del Regolamento Locale di Polizia Urbana, per quanto attiene la gestione del cantiere.
3. L'accertamento di gravi e ripetuti inadempimenti in materia di sicurezza, ravvisati dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione o dal DL, determina la risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 34 - Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

1. L'Appaltatore è obbligato a fornire ad IOV ed al DL o, se nominato, al coordinatore durante l'esecuzione, nei termini e tempi stabiliti da IOV e in ogni caso prima della consegna dei lavori, una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti, nonché una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica.
2. L'Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del D.Lgs. 81/08, nonché tutte le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 – Piano di sicurezza e di coordinamento

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento, predisposto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e messo a disposizione da IOV, ai sensi del D.Lgs. n. 81/08, nonché quanto riportato nel protocollo "Linee guida per la prevenzione della diffusione del covid-19 nei cantieri" di cui all'Ordinanza del Ministero della Salute, fino al termine di vigenza della stessa.
2. L'Appaltatore può presentare al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed a IOV una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, a sensi dell'art. 100, comma 5 del D.Lgs n. 81/08.
3. IOV potrà aggiornare ed adeguare il PSC durante l'esecuzione dell'Appalto, nonché predisporre specifici PSC in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

Art. 36 – Piano operativo di sicurezza

1. L'Appaltatore, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza durante l'esecuzione ed ad IOV, un piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89 comma 1 lett. h) del D.Lgs. 81/08 con i contenuti minimi previsti all'allegato XV del citato Decreto.
2. Tutte le eventuali imprese subappaltatrici e ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, dovranno redigere a propria cura e consegnare al DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione ed ad IOV, i propri piani operativi di sicurezza con i contenuti minimi di cui all'allegato XV del citato D.Lgs 81/08.
3. IOV, tramite il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, si riserva di richiedere, l'elaborazione di specifici POS in caso di ordinativi o lavorazioni che richiedano attività di cantiere nelle quali sono coinvolte più imprese.

CAPO 9 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 38 – Subappalti e sub-contratti

1. L'Impresa appaltatrice è tenuta ad eseguire in proprio le opere ed i lavori compresi nell'Accordo Quadro.
2. È ammesso il subappalto e l'affidamento in cottimo nei limiti e secondo le modalità previsti dall'art. 105 del Codice.
3. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l'esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

Ovvero

3. L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto l'esecuzione delle prestazioni dichiarate in sede di offerta.
4. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice.
5. L'Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare a IOV o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Accordo Quadro, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
7. L'Appaltatore deposita presso IOV il contratto di subappalto, in copia autentica, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti dell'Accordo Quadro affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. Al momento del deposito del contratto l'Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice.
9. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, IOV non autorizzerà il subappalto.
10. In caso di non completezza dei documenti presentati, IOV procederà a richiedere all'Appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
11. L'Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105.
12. Nel caso in cui l'Appaltatore, per l'esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare a IOV, prima dell'inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contrattante; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L'Appaltatore deve inoltre comunicare a IOV le eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
13. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l'unico e solo responsabile, nei confronti di IOV, della perfetta esecuzione dell'Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.

14. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell'art. 105 del Codice
15. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne IOV da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
16. L'Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l'esecuzione dello stesso, vengano accertati da IOV inadempimenti da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all'interesse di IOV. In tal caso l'Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di IOV, né al differimento dei termini di esecuzione dell'Accordo Quadro.
17. L'Appaltatore si obbliga, ai sensi dell'articolo 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nell'Accordo Quadro di appalto.
18. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto
19. In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, IOV può risolvere l'Accordo Quadro, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80.
20. Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del Codice.
21. IOV si riserva di valutare le cd. Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del Decreto Legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella Legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'articolo 92, comma 3, del Codice antimafia.
22. Le presenti disposizioni si applicano anche alle associazioni temporanee di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili, ma comunque indicati come subappaltabili nelle procedure di gara.
23. L'eventuale subappalto non può essere, senza ragioni obiettive, suddiviso.
24. L'Appaltatore si impegna a comunicare a IOV, a inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture e ai servizi di cui all'art. 1, comma 53, l. 190/2012 di seguito elencati:
 - a) trasporto di materiali a scarica per conto di terzi;
 - b) trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
 - c) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
 - d) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
 - e) noli a freddo di macchinari;
 - f) fornitura di ferro lavorato;
 - g) noli a caldo;
 - h) autotrasporti per conto di terzi;
 - i) guardiania dei cantieri.
25. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Art. 39 – Responsabilità in materia di subappalto e cottimo

1. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'art. 1456 C.C. con la conseguente possibilità per IOV di risolvere l'Accordo Quadro in danno dell'Appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 21 della L. 646/1982 e s.m.i.
2. L'Appaltatore provvede affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 136/2010. IOV verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.
3. L'Appaltatore, il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della l. 136/2010 ne dà immediata comunicazione a IOV e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Padova.
4. L'Appaltatore si impegna a inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, dovessero essere accertati comunicati dalla Prefettura la sussistenza di una delle cause di divieto indicate nell'art. 67 e/o elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa ex art. 91 del Codice antimafia;
5. L'Appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'Appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura."

Art. 40 – Pagamento dei subappaltatori e dei cottimisti

1. Si procederà al pagamento diretto dei subappaltatori e/o cottimisti solo nelle ipotesi indicate dall'art. 105, comma 13, del Codice, a seguito l'acquisizione del DURC dei subappaltatori e dei cottimisti.
2. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 30, commi 5 e 6, del Codice.
3. In caso in cui IOV provveda al pagamento diretto dei subappaltatori l'Appaltatore, al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare, a IOV la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.

CAPO 10 – CONTENZIOSO, CONTROVERSIE, RISOLUZIONE, ESECUZIONE IN DANNO, RECESSO

Art. 41 – Riserve – Controversie – Accordo bonario Foro competente

1. L'esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del DL, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti contabili.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul primo atto dell'appalto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate sul conto finale si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore, ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto.
5. Il registro di contabilità è firmato dall'Appaltatore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
6. Nel caso in cui l'Appaltatore, non firmi il registro, è invitato a farlo entro il termine perentorio di quindici giorni e, qualora persista nell'astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
7. Se l'Appaltatore, ha firmato con riserva, qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
8. Il DL, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni.
9. Nel caso in cui l'Appaltatore non ha firmato il registro nel termine di cui al **comma 2**, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicitare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l'Appaltatore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
10. Ove per qualsiasi legittimo impedimento non sia possibile una precisa e completa contabilizzazione, il DL può registrare in partita provvisoria sui libretti, e di conseguenza sugli ulteriori documenti contabili, quantità dedotte da misurazioni sommarie. In tal caso l'onere dell'immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione definitiva delle categorie di lavorazioni interessate vengono portate in detrazione le partite provvisorie.
11. Qualora, a seguito l'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dell'opera possa variare in misura sostanziale e in ogni caso non inferiore al dieci per cento dell'importo contrattuale, si applicheranno i procedimenti volti al raggiungimento di un accordo bonario regolato dall'art. 205 del Codice.
12. È ammessa la transazione delle controversie con i limiti e le modalità previste all'art. 208 del Codice.
13. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario, saranno risolte dalla magistratura ordinaria. È pertanto escluso il deferimento ad arbitri in applicazione dell'art. 209 del Codice. Essendo esclusa la competenza arbitrale la definizione delle controversie derivanti dal Accordo Quadro di appalto è attribuita in via esclusiva al giudice ordinario del Foro di Padova
14. Nelle more della risoluzione delle controversie l'Appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti da IOV.

15. Se l'Accordo Quadro è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per gravi violazioni, si applica l'articolo 121 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010 (Codice del processo amministrativo).
16. Se l'Accordo Quadro è dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell'aggiudicazione definitiva per motivi diversi dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova applicazione l'articolo 122 dell'allegato 1 al decreto D.Lgs. 104/2010.
17. In ogni caso si applicano, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e 124 dell'allegato 1 al D.Lgs. 104/2010.

Art. 42 - Risoluzione dell'Accordo Quadro per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo

1. IOV avrà il diritto di risolvere l'Accordo Quadro nei casi previsti all'art. 108 del Codice.
2. Le procedure per definire i rapporti con l'Appaltatore successivamente la risoluzione dell'Accordo Quadro sono disciplinate dall'art. 108 comma 5 e seguenti del Codice.
3. La risoluzione dell'Accordo Quadro sarà comunicata all'Appaltatore nei termini e con le modalità indicate al successivo articolo.
4. Nel caso di risoluzione dell'Accordo Quadro le penali di cui all'art. 16 del CSA, è computata come indicato dal comma 4 dell'art. 108 del Codice.
5. L'Appaltatore dovrà risarcire i danni subiti da IOV in seguito alla risoluzione dell'Accordo Quadro.

Art. 43 - Risoluzione dell'Accordo Quadro per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione – Indisponibilità all'esecuzione dell'Appaltatore - Clausola risolutiva espressa - Esecuzione in danno dei lavori

1. Oltre che per le ipotesi specificatamente previste dall'art. 44 del CSA, IOV ha facoltà di risolvere l'Accordo Quadro nei seguenti casi:
 - in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della L. 136/10;
 - violazione dei divieti in materia di cessione dell'Accordo Quadro;
 - subappalto non autorizzato;
 - inosservanza degli ordini scritti impartiti dalla Direzione dei Lavori;
 - esecuzione dei lavori in difformità del progetto approvato o delle direttive della Direzione dei Lavori o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - rifiuto di dar corso alle varianti regolarmente approvate ed ordinate da IOV;
 - impiego di materiali non previsti o non a norma, rifiuto di provvedere alla sostituzione dei materiali contestati da IOV o rifiuto di eseguire interventi di ripristino ordinati dalla Direzione Lavori;
 - grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia urbanistico – edilizia;
 - grave violazione accertata delle disposizioni vigenti in materia di lavoro, di previdenza, assicurazione ed assistenza delle maestranze impiegate
 - frode accertata nell'esecuzione dei lavori;
2. L'Accordo Quadro sarà risolto immediatamente ed automaticamente qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Padova – le informazioni interdittive di cui all'art. 91 del Codice antimafia.

3. Nel caso di risoluzione contrattuale di cui al precedente comma 3 verrà applicata una penale a titolo di liquidazioni dei danni nella misura del 10% del valore dell'Accordo Quadro, fatto salvo il maggior danno;
4. La risoluzione dell'Accordo Quadro sarà comunicata all'Appaltatore mediante posta elettronica certificata.
5. L'Accordo Quadro sarà risolto immediatamente ed automaticamente in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza del lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale.

A tal fine, di considerano, in ogni caso inadempimenti gravi;

- a. la violazione di norme che ha comportato il sequestro del luogo di lavoro convalidato dall'autorità giudiziaria;
 - b. l'inottemperanza alle prescrizioni imposte dagli organi ispettivi;
 - c. l'impiego di personale della singola impresa non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 15% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere o nell'opificio.
6. L'Accordo Quadro sarà altresì risolto ai sensi dell'art. 1456 del c.c.²,
- a. Ogni qualvolta nei confronti dei pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione dell'Accordo Quadro sia stata disposta misura cautelare o si intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
 - b. ogni qualvolta nei confronti dell'Appaltatore o dei componenti della compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p., 353-bis c.p."
7. Nei casi di cui al precedente comma, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione Appaltante è subordinato alla previa intesa con l'ANAC. A tal fine la Prefettura, avuta comunicazione dalla Stazione Appaltante della volontà di quest'ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'ANAC che potrà valutare se, in alternativa alla potestà risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione Appaltante ed impresa aggiudicataria, alle condizioni di cui all'art. 32, comma I, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.
8. A seguito di risoluzione dell'Accordo Quadro o di fallimento dell'Appaltatore, si applica quanto disposto dall'art. 110 del Codice.
9. In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro i rapporti economici con l'Appaltatore qualora IOV non possa avvalersi della facoltà previste dall'art. 110 del Codice, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di IOV, nel seguente modo:
- a. ponendo a base del nuovo affidamento l'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posti a base di affidamento nell'appalto originario, eventualmente incrementato per perizie in corso d'opera oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo o comunque approvate o accettate dalle parti, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo;
 - b. ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente:

² Art. 1456. (Clausola risolutiva espressa). I contraenti possono convenire espressamente che il Accordo Quadro si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite. In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva.

- l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo Accordo Quadro per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi da eseguire, risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'Appaltatore inadempiente;
 - l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione di un'eventuale gara di appalto eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base d'appalto opportunamente maggiorato;
 - l'eventuale maggiore onere per IOV per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal Accordo Quadro originario.
- 10.** Qualora IOV stipuli un nuovo Accordo Quadro per il completamento dei lavori con il concorrente secondo classificato o con uno dei concorrenti progressivamente interpellati, i rapporti economici con l'Appaltatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione di IOV, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente l'eventuale maggiore onere per IOV per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dall'Accordo Quadro originario.

Art. 44 – Recesso dall'Accordo Quadro e valutazione del decimo

- 1.** Per le modalità e procedure di esercizio del diritto di recesso da parte di IOV, si fa riferimento all'articolo 109 del Codice.

CAPO 11 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 45 - Ultimazione dei lavori, ultimazione generale dei lavori e gratuita manutenzione.

1. L'ultimazione dei lavori di ciascun intervento ordinato dalla DL, deve essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore al Direttore dei Lavori che procederà, immediatamente alle necessarie constatazioni in contraddittorio, e procederà ad elaborare il certificato di ultimazione dei lavori ordinati. A riguardo si rinvia per analogia a quanto disposto dall'art. 12 del DM 49/2018.
2. Il termine contrattuale dell'Accordo Quadro è riportato all'**art. 2, comma 7** del CSA. Al raggiungimento di tale termine il DL procederà all'emissione del certificato generale di ultimazione lavori in analogia a quanto previsti dall'art. 12 del DM 49/2018.
3. Il DL procederà entro 10 (dieci) giorni dalla data di conclusione dell'Accordo Quadro alla verifica in contraddittorio delle opere eseguite, anche mediante il ricorso alla documentazione agli atti di ogni singolo intervento, e redigerà il "certificato di ultimazione generale dei lavori" indicato al precedente comma.
4. Non si procederà all'emissione del "certificato di ultimazione generale dei lavori" nel caso in cui anche per un solo unico intervento non sia intervenuta l'ultimazione dei lavori, che dovrà risultare secondo quanto disposto dal **comma 15 dell'art. 8** del CSA.
5. Il certificato di ultimazione generale dei lavori potrà assegnare un termine non superiore a 60 (sessanta) giorni, per il completamento di lavorazioni di piccola entità.
6. In sede di sopralluogo verranno rilevati con apposito verbale anche gli eventuali vizi per difformità di costruzione che l'impresa sarà tenuta ad eliminare a sue spese, nel termine assegnato dal DL.
7. Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5, fissato dal DL., comporta l'inefficacia del certificato di ultimazione generale dei lavori e la necessità di redazione di un nuovo certificato, che accerti l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate.
8. Dalla data del verbale di ultimazione generale dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione che deve ritenersi, a tutti gli effetti, ricompreso nell'importo contrattuale, con espressa esclusione di qualsiasi variazione, variante, eccezione e/o riserva riferibile all'Appaltatore; tale periodo cessa con l'emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione, da effettuarsi entro i termini previsti dal CSA.

Art. 46 - Termini per l'accertamento della regolare esecuzione

1. Il collaudo dei lavori deve essere svolto secondo le disposizioni contenute nella Parte II al Titolo X Capo I e Capo II del Regolamento e dall'art. 102 del Codice.
2. Ai sensi dell'art. 102, comma 2, del Codice il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione dei lavori redatto e sottoscritto dal DL.³
3. Il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione dei lavori con le modalità stabilite dall'art. 237 del Regolamento.
4. Il certificato di regolare esecuzione riguarderà tutti i lavori ordinati ed eseguiti dall'Appaltatore.

³ Art. 66 comma 2dlgs 56/2017: Per i lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro e per forniture e servizi di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, è sempre facoltà della Stazione Appaltante sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per forniture e servizi dal responsabile unico del procedimento.

5. Inoltre l'organo di collaudo o il DL verificherà il corretto adempimento dell'obbligo di presentazione del progetto dell'eseguito previsto dall'**art. 8, commi 24 e 25** del CSA da parte dell'Appaltatore, facendone espressa menzione nel certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione.

Art. 47 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. IOV si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere eseguite, con apposito verbale, immediatamente dopo il termine assegnato dalla Direzione Lavori nei Contratti Applicativi di cui l'**art. 8** del CSA, una volta accertata sommariamente la regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio per i successivi accertamenti previsti per il collaudo/certificato di regolare esecuzione, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal DL, fatto salvo il risarcimento del danno. In caso di ritardo di ripristino si applica la penale prevista all'**art. 16** del CSA.

CAPO 12 - NORME FINALI

Art. 48 – Spese, oneri e obblighi generali a carico dell'Appaltatore

1. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del CSA, si intendono comprese nel prezzo dei lavori (importo delle lavorazioni e forniture, più costi della sicurezza) e perciò a carico dell'Appaltatore, tutte le spese indicate all'art. 32, comma 4 del Regolamento.
2. Sono a carico dell'Appaltatore, ai sensi dell'articolo 43, comma 1, lettera d) del Regolamento, e quindi da considerarsi compresi nell'appalto e remunerati con i prezzi dell'Accordo Quadro, anche gli oneri e gli obblighi che seguono, per i quali non spetterà quindi all'Appaltatore alcun altro compenso, anche qualora l'ammontare dell'appalto subisca diminuzioni o aumenti, oltre al "quinto d'obbligo":
 - a) gli oneri per il trasporto a rifiuto e per il relativo smaltimento, in sito autorizzato, dei materiali derivanti dalle attività di demolizione e di costruzione, nonché dalle forniture;
 - b) la fedele esecuzione dei lavori previsti nei Contratti/Ordinativi Applicativi-CA, secondo quanto indicato nel Capitolato Speciale, parte Tecnica, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti esattamente conformi al CA, alle normative e specifiche tecniche in materia e a perfetta regola d'arte, richiedendo al DL tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal CSA o dalla descrizione delle opere. In ogni caso l'Appaltatore non deve dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'articolo 1659 del Codice civile;
 - c) i movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso, l'inghiaimento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese quelle preordinate all'esecuzione di eventuali opere scorporate o affidate a terzi da IOV nonché tutti gli oneri relativi alla eventuale richiesta e per il segnalamento stradale temporaneo in ottemperanza al vigente Codice della strada ed al relativo regolamento di attuazione ed esecuzione nonché al D.M. 10/07/2002;
 - d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne IOV, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative, comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'impresa a termini di Accordo Quadro;
 - e) l'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla direzione lavori, sui materiali e manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e l'esecuzione di prove di carico che siano ordinate dalla stessa direzione lavori su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare, è fatto obbligo di effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;
 - f) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli del CA o previsti dal CSA;
 - g) il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della direzione lavori, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto di IOV e per i quali competono a termini di Accordo Quadro all'Appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall'Appaltatore fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso Appaltatore;
 - h) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, dell'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che IOV eseguirà d'ufficio, ovvero intenderà eseguire direttamente o a mezzo di altre ditte dalle quali, come da IOV, l'impresa non

potrà pretendere compensi di sorta, tranne che per l'impiego di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;

- i) il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite od in corso di esecuzione, alle persone addette di qualunque altra impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto e alle persone che eseguono lavori per conto diretto di IOV;
- j) la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;
- k) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas, fognatura, ecc. necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono forniture o lavori per conto di IOV, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;
- l) l'esecuzione di un'opera campione delle singole categorie di lavoro, ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal CSA o sia richiesto dalla direzione dei lavori, per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;
- m) la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché l'illuminazione notturna del cantiere;
- n) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere dei locali ad uso ufficio del personale di direzione lavori e assistenza, arredati, illuminati e provvisti di armadio chiuso a chiave, tavolo, sedie, macchina da scrivere o personal computer, macchina da calcolo e materiale di cancelleria;
- o) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e controlli dei lavori tenendo a disposizione del DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli, con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i modelli avuti in consegna;
- p) la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalità di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal CSA o precisato da parte della direzione lavori con ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;
- q) l'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della direzione lavori; nel caso di sospensione dei lavori deve essere adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma;
- r) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire la salute e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione, infortuni, sicurezza ed igiene; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'Appaltatore, restandone sollevati IOV, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori;
- s) le spese necessarie alla costituzione delle garanzie e assicurazioni contrattuali e per la loro reintegrazione in caso d'uso da parte di IOV, nonché le spese per altre fidejussioni e polizze prestate a qualunque titolo;
- t) le spese per la redazione del piano sostitutivo, se richiesto, e dei piani di sicurezza operativi del cantiere interessato ed il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani compatibili tra loro;
- u) i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli ed i grafici relativi alle opere provvisionali;

- v) le spese per canoni e diritti di brevetto, di invenzione e di diritti d'autore, nel caso i dispositivi messi in opera o i disegni impiegati ne siano gravati, ai sensi della Legge n. 633/1941 e del R.D. 1127/1939.
3. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi da IOV (Comune, Consorzi, privati, Provincia, ANAS, ENEL, Telecom e altri eventuali) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari ed a seguire tutte le prescrizioni e disposizioni emanate, nonché eseguire tutti gli interventi richiesti dai suddetti soggetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale. Per queste attività l'Appaltatore si obbliga a non opporre, per qualsiasi motivo connesso all'esecuzione di dette attività, alcuna eccezione o iscrivere riserva, anche se riferibili ad eventi imprevisi ed imprevedibili, purché non riferibili alla responsabilità di IOV.
4. L'Appaltatore deve, inoltre, presentare tutta la documentazione tecnica nonché richieste, denunce, ecc. poste a suo carico dalla vigente normativa in materia.

Art. 49 - Obblighi speciali a carico dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore è obbligato alla tenuta delle scritture di cantiere ai sensi degli artt. 2219 e 2215 del Codice civile, in particolare:
- a) il libro giornale, a pagine precedentemente numerate, nel quale sono registrate, a cura dell'Appaltatore:
- tutte le circostanze che possono interessare l'andamento dei lavori: condizioni meteorologiche, fasi di avanzamento, date dei getti in calcestruzzo armato e dei relativi disarmi, stato dei lavori eventualmente affidati all'Appaltatore e ad altre ditte;
 - le disposizioni e osservazioni del Direttore dei Lavori;
 - le annotazioni e contro deduzioni dell'impresa appaltatrice;
 - le sospensioni, riprese e proroghe dei lavori;
 - quant'altro previsto dalla normativa di riferimento;
- b) il libro dei rilievi o delle misure dei lavori, che deve contenere tutti gli elementi necessari all'esatta e tempestiva contabilizzazione delle opere eseguite, con particolare riguardo a quelle che vengono occultate con il procedere dei lavori stessi; tale libro, aggiornato a cura dell'Appaltatore, è periodicamente verificato e vistato dal Direttore dei Lavori; ai fini della regolare contabilizzazione delle opere, ciascuna delle parti deve prestarsi alle misurazioni in contraddittorio con l'altra parte;
- c) note delle eventuali prestazioni in economia che sono tenute a cura dell'Appaltatore e sono sottoposte settimanalmente al visto del direttore dei lavori e dei suoi collaboratori (in quanto tali espressamente indicati sul libro giornale), per poter essere accettate a contabilità e dunque retribuite.
2. L'Appaltatore deve produrre alla direzione dei lavori un'adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di particolare complessità, o non più ispezionabili o non più verificabili dopo la loro esecuzione, ovvero a richiesta della direzione dei lavori. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico e non modificabile la data e l'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.
3. Ad ultimazione dei lavori o durante lo svolgimento degli stessi, ad insindacabile giudizio del DL o di IOV, l'Appaltatore è tenuto altresì a produrre (oltre alle certificazioni e dichiarazioni di conformità degli impianti previste dalle normative) tutte le ulteriori certificazioni, prove, verifiche, test, schede tecniche e prestazionali, dichiarazioni di corrispondenza in opera o di corretta installazione, elaborati "come costruito" sia su carta che su supporto informatico, e quanto altro richiesto dalla Direzione Lavori, dal RUP o da IOV in genere o dagli organi di collaudo. L'Appaltatore è tenuto anche a produrre tutta la documentazione richiesta su specifici modelli predisposti da altri Enti (es. Vigili del Fuoco, Azienda erogatrice del Gas, ENEL ecc.) Il corrispettivo per tutti gli obblighi e gli oneri sopra specificati è conglobato nel prezzo contrattuale sia per i lavori a corpo che per quelli a misura.

4. Il compenso per gli obblighi e oneri di cui all'articolo 50 e al presente articolo è conglobato tra le spese generali nel prezzo dei lavori e non darà luogo, pertanto, ad alcun ulteriore compenso specifico.

Art. 50 – Proprietà dei materiali di scavo e di demolizione

1. I materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni sono di proprietà di IOV.
2. In attuazione dell'articolo 36 del Capitolato Generale i materiali provenienti dalle escavazioni o dalle demolizioni devono essere trasportati e regolarmente accatastati in sito concordato con la D.L., a cura e spese dell'Appaltatore, intendendosi quest'ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi e le demolizioni relative.
3. Le terre e rocce da scavo derivanti dalle attività di escavazione potranno essere riutilizzate per rinterri, riempimenti, rimodellazioni e rilevati secondo il progetto di utilizzo approvato con il progetto definitivo/esecutivo, purché rispondenti ai requisiti di cui al comma 1 dell'art. 186 del DL.152/2006 e ss.mm.ii.

Art. 51 – Proprietà degli oggetti trovati

1. Nel caso si dovessero rinvenire nei fondi occupati per l'esecuzione dei lavori e per i rispettivi cantieri e nella sede dei lavori stessi oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l'arte o l'archeologia, compresi i relativi frammenti, trova applicazione l'articolo 35 del *Capitolato Generale*.

Art. 52 – Custodia del cantiere

1. È a carico e a cura dell'Appaltatore la custodia, la vigilanza e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso esistenti, anche se di proprietà di IOV e ciò anche durante periodi di sospensione dei lavori e fino alla presa in consegna dell'opera da parte di IOV.

Art. 53 – Cartello di cantiere

1. L'Appaltatore deve predisporre ed esporre in sito un cartello di cantiere delle dimensioni indicative di cm. 100 di base e 150 di altezza, recanti le descrizioni ed i dati di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell'1 giugno 1990, n. 1729/UL, curandone i necessari aggiornamenti periodici.

Art. 54 – Gestione dei danni dei sinistri alle persone

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, danni alle proprietà, si applica quanto previsto dall'art. 11 del DM 49/2018 e per quanto non disciplinato dal Codice civile.

Art. 55 – Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati da IOV prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l'art. 18 del *Capitolato Generale*.

3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori, l'organo di collaudo, ovvero la Direzione Lavori, procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.
4. È fatto salvo il risarcimento del danno subito da IOV nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Art. 56 – Tutela dei lavoratori

1. L'Appaltatore è tenuto a rispettare tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si obbliga ad applicare integralmente il Accordo Quadro nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non è aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - c) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;
 - d) è responsabile in rapporto a IOV dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il Accordo Quadro collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di IOV.
2. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del Accordo Quadro si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice.
3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 2, si procederà ai sensi dell'articolo 30, comma 5, del Codice; In ogni momento il DL e, per suo tramite, il RUP possono richiedere all'Appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge 9 agosto 2008, n. 133, e al personale presente in cantiere i documenti di riconoscimento per verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico.

Art. 57 – Misure per la vigilanza sulla regolarità delle imprese esecutrici dei lavori

1. L'espletamento delle funzioni di controllo circa il rispetto delle normative vigenti, ivi compresi i contratti collettivi del lavoro, sono affidate al coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori.
2. Ferme restando le competenze e le responsabilità del committente e del responsabile dei lavori, quando nominato, il coordinatore della sicurezza durante l'esecuzione dei lavori (oppure l'ufficio di direzione lavori) esercita la funzione di controllo sulla permanenza delle condizioni di regolarità e sicurezza delle imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori.
3. Le imprese a qualunque titolo presenti in cantiere e coinvolte nell'esecuzione dei lavori hanno l'obbligo di collaborare e di porre in essere tutti i comportamenti necessari affinché i soggetti sopra nominati possano svolgere le funzioni di controllo previste dalle norme vigenti.

Art. 58 – Spese contrattuali, imposte, tasse, ecc.

1. Sono a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese dell'Accordo Quadro, nonché ogni altro onere connesso alla stipulazione ed alla eventuale registrazione dell'Accordo Quadro medesimo compresi gli oneri tributari relativi al registro di contabilità;
 - b) le tasse e gli altri oneri per l'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
 - c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica, ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all'esecuzione dei lavori.
2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.
 3. Qualora, per atti di sottomissione o atti aggiuntivi o risultanze contabili finali il valore del Accordo Quadro risulti maggiore di quello originariamente previsto, le maggiori imposte o oneri tributari sono comunque a carico dell'Appaltatore.
 4. A carico dell'Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.
 5. Il presente Accordo Quadro è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi indicati nel CSA si intendono I.V.A. esclusa.

Art. 59 – Obblighi in materia di contratti pubblici

1. L'Appaltatore si impegna a comunicare a IOV, ad inizio lavori, l'elenco di tutte le imprese, anche con riferimento agli assetti societari, che intende coinvolgere direttamente e indirettamente nella realizzazione dell'opera a titolo di subappaltatori, nonché a titolo di subcontraenti con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui al comma 53, art. 1 Legge 190/2012. L'Appaltatore si impegna altresì a comunicare ogni eventuale variazione al predetto elenco successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità giudiziaria, l'Appaltatore si impegna a riferire tempestivamente a IOV ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente.
3. L'Appaltatore si impegna ad inserire nei contratti di subappalto e nei contratti stipulati con ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera, la clausola che obbliga il subappaltatore o il subcontraente ad assumere l'obbligo di cui al comma 1.
4. Il presente Accordo Quadro è risolto immediatamente e automaticamente, nel caso di omessa comunicazione a IOV e alle competenti Autorità dei tentativi di pressione criminale.
5. In caso di omessa denuncia da parte del subappaltatore, IOV dispone la revoca immediata dell'autorizzazione al subcontratto.

Art. 60 –Tracciabilità dei flussi finanziari - clausola risolutiva espressa

1. L'Appaltatore si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 136/2010, n. 136 e successive modifiche.
2. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione a IOV ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9-bis, della L. 136/2010, il presente Accordo Quadro potrà essere risolto qualora l'Appaltatore esegua le transazioni relative al presente appalto senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

4. In caso di Appaltatore costituito in forma di associazione temporanea d'impresa la risoluzione opera anche nel caso in cui l'inadempienza riguardi una sola delle imprese riunite;
5. Nel caso di risoluzione sopra indicato l'Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori eseguiti decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento dell'Accordo Quadro.

Art. 61 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento

Informazioni sul trattamento dei dati personali ai sensi degli art. 13-14 del Regolamento Generale UE 2016/679

1. L'Istituto Oncologico Veneto I.R.C.C.S., con sede legale in Via Gattamelata 64 (di seguito IOV), ai sensi normativa che si occupa della protezione dei dati personali, Regolamento generale UE 2016/679 articoli 13 e 14), in qualità di Titolare del trattamento è tenuto a fornire precise informazioni sull'utilizzo dei dati personali direttamente forniti in sede di invio della documentazione e occasionalmente forniti da terzi ed è responsabile nei confronti degli interessati del legittimo e corretto uso degli stessi. Inoltre, in adempimento alla citata normativa l'IOV ha nominato Il Responsabile della Protezione dei Dati (RPD/DPO) che è la persona preposta a vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla protezione dei dati (contatto: rpdp@iov.veneto.it - D.ssa Cristina Canella)
2. Il trattamento dei dati personali (ivi incluse le foto presenti nei documenti di identità) sarà effettuato esclusivamente per la gestione delle procedure di appalto, e per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto stesso. I dati personali raccolti per le sopracitate finalità verranno trattati dal personale di IOV I.R.C.C.S. coinvolto nel procedimento specificamente autorizzato e delegato al trattamento e soggetti esterni il cui intervento è necessario per adempiere l'obbligazione contrattuale e gli obblighi ad essa annessi, in qualità di Responsabili esterni di trattamento ai sensi del art 28 del regolamento UE 2016/679, mettendo in atto adeguate misure tecniche e organizzative per garantire un adeguato livello di sicurezza e riservatezza che consenta di tutelare i diritti e le libertà fondamentali degli interessati e nel pieno rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari.
3. Il conferimento ed il trattamento dei dati è necessario per l'esecuzione del rapporto contrattuale o all'esecuzione di misure precontrattuali e per l'adempimento di obblighi di legge cui è soggetto il Titolare del trattamento (ai sensi dell'art. 6 pa 1, lettere b. e c.), pertanto l'eventuale rifiuto di fornirli comporta l'impossibilità di partecipare alle procedure di appalto e di stipulare il contratto.
4. I dati potranno essere comunicati e/o trasmessi soltanto ai soggetti cui la comunicazione è prevista per legge o per ordine di autorità di vigilanza, governative o altre autorità competenti ed ad altri soggetti interessati ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. e del D.Lgs 50/2016 "Codice dei contratti pubblici", nonché per l'esecuzione degli obblighi contrattuali.
5. I dati raccolti non saranno trattati tramite sistemi decisionali automatizzati e non verranno in alcun modo diffusi. Il trattamento avverrà esclusivamente in Italia ed eventualmente nell'ambito dell'Unione Europea. Resta in ogni caso inteso che il Titolare, ove si rendesse necessario, avrà facoltà di spostare i server anche extra-UE. In tal caso, il Titolare assicura sin d'ora che il trasferimento dei dati extra-UE avverrà in conformità alle disposizioni di legge applicabili, previa stipula delle clausole contrattuali standard previste dalla Commissione Europea; tale modalità verrà comunque resa in apposita informativa all'interessato.
6. I dati raccolti e trattati per l'instaurazione, la prosecuzione e la corretta gestione del contratto verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche successivamente, nei limiti e nei tempi necessari per l'espletamento degli obblighi di legge e per i relativi obblighi amministrativi, contrattuali contabili e fiscali. I dati personali necessari per l'esecuzione del rapporto contrattuale e per l'adempimento di obblighi di legge vengono forniti direttamente dall'interessato o tramite terzi, in quest'ultimo caso i dati derivano dalle verifiche effettuate sulle autocertificazioni (quali a titolo esemplificativo e non esaustivo quelli derivanti dalla consultazione del casellario, dal documento unico di regolarità contributiva (DURC) o dal possesso di tutti i requisiti di carattere generale (di cui all'art. 80 del Codice Appalti), dalla verifica delle condizioni soggettive (es. art. 1, comma 52, L. 190/2012) e dei requisiti speciali, se previsti.

7. L'Operatore economico potrà rivolgersi al Responsabile della Protezione dei Dati dell'Istituto Oncologico Veneto per avere informazioni e segnalare eventuali problemi o disguidi inerenti i dati personali, nonché per esercitare i diritti previsti al CAPO III DEL Regolamento Generale UE 2016/679 (contatto: rpd@iov.veneto.it - D.ssa Cristina Canella).

Art. 62 – Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV.

1. Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26, comma 2 e comma 3, del D.Lgs. 81/08 al fine di:
 - informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
 - informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate da IOV nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
 - coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
 - eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un Accordo Quadro misto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Documento EL_07_PSC.

Ciò premesso si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc. presso IOV comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono. Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva e individuale, approvate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze, delle attività del committente e dell'Appaltatore:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
 - si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore;
2. In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del D.Lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:
 - a. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
 - b. Predisporre un Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:
 - dati generali dell'azienda;
 - sintesi dei lavori da eseguire;
 - i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;
 - i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario;
 - le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
 - il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto;
 - i necessari dispositivi di protezione individuale adottati;

- l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere;
 - il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto.
3. Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché alla presente Procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al Accordo Quadro di appalto o d'opera. Esso viene approvato, antecedentemente alla consegna dei lavori.
 4. Attesta altresì di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di IOV, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.
 5. Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetti il personale medesimo previo accordo con lo scrivente IOV, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
 6. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del Accordo Quadro, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla a IOV, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il documento con le relative prescrizioni.
 7. Si impegna a segnalare al SPP del Committente tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
 8. Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.
 9. Si impegna a comunicare al Committente qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora la ditta appaltatrice variesse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, essa si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.
 10. Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto dell'Accordo Quadro di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori di IOV e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale di IOV e per gli utenti della stessa evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che potrebbero costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.
- Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale di IOV o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale di IOV e degli utenti della stessa.
- Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benestare del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale di IOV e/o degli utenti della stessa.
- Non utilizzi per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto la partecipazione in forma collaborativa attiva del

personale di IOV anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale di IOV, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.

- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti di IOV. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.
 - Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture di IOV, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi IOV la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
 - Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale di IOV o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi.
 - Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonista di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
 - Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari di IOV, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale di IOV, allo scopo incaricato.
 - Non fumi nei luoghi di lavoro.
- 11.** Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale di IOV, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi di IOV, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.
- 12.** Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione di IOV, in cui le parti interessate (IOV, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.
- 13.** Si informa pure che IOV ha adottato il "Piano di Emergenza" (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno di IOV.
- 14.** L'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.
- 15.** La gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalla Centrale di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.
- 16.** Per ogni Unità Operativa di IOV sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale.

17. Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.
18. Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.
19. In generale si raccomanda quanto segue:
 - In caso di sospetta emergenza avvisare immediatamente il personale presente.
 - Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
 - Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
 - Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
 - Non usare l'ascensore ma unicamente le scale.
 - Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
 - Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
 - Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
 - Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.

Art. 63 – Norme per la prevenzione della corruzione

1. La Ditta è tenuta all'osservanza del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, approvato con Delibera 386 del 28/04/2022. Il Piano Aziendale di Prevenzione della Corruzione è pubblicato nella seguente pagina web: <https://www.ioveneto.it/wp-content/uploads/2022/04/Piano-triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza-aggiornamento2022.pdf>
2. Eventuali violazioni accertate degli obblighi derivanti dal Piano possono comportare la decadenza dell'affidamento e la risoluzione del contratto.

TABELLA A – Lavorazioni e quadro d’incidenza della manodopera

Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010			Lavorazioni	Costi per la Sicurezza	Totale	Incidenza manodopera	Importo
Categoria Prevalente	OG1	classe II	€ 391.875,00	€ 20.625,00	€ 412.500,00	38,00%	€ 156.750,00
Categoria Scorporabile	OS6	classe I	€ 74.118,75	€ 3.750,00	€ 77.868,75	36,00%	€ 28.068,75
Categoria Scorporabile	OS7	classe I	€ 103.906,25	€ 5.625,00	€ 109.631,25	38,00%	€ 41.621,88
Totale complessivo dei lavori			€ 570.000,00	€ 30.000,00	€ 600.000,00		€ 226.440,60

Allegati:

ALL_01_A CSA Schema ordinativo applicativo